



RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

Al Presidente del Consiglio Comunale

A seguito di espressa richiesta da parte dell'Amministrazione del Comune di Rignano sull'Arno, il Vicesegretario Generale redige questa Relazione, con lo scopo di illustrare le proposte di revisione dello statuto comunale relative a norme che non sono più in linea con le attuali disposizioni di legge.

Si Ricordano le disposizioni relative la procedura di modifica dello Statuto che è disciplinata dall'art. 6 del TUEL:

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. [Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,] lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

(il controllo da parte dell'organo regionale è stato abrogato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Le proposte di modifica riguardano i seguenti articoli:

Art. 5 – Albo Pretorio

Si propone la seguente riformulazione del comma 1.

1. Il Comune assolve agli obblighi di pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, con la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico, direttamente accessibile dal sito istituzionale d'Ente.

Art. 27 – relativo a nomina, composizione e incompatibilità della Giunta Comunale

comma 6 : sostituire “sei” con “quattro”

Motivazione: si veda art. 47, co. 1 TUEL: 1. *La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori,*



Comune di
RIGNANO SULL'ARNO

SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

comma 7 : sostituire “sei” con “quattro”

Artt. 38, 39 e 40 – relativi alla figura del direttore generale

Da eliminare

Motivazione: La figura del direttore generale è stata soppressa nei comuni inferiori a 100.000 abitanti dall'articolo 2, comma 186, lettera d), legge n. 191 del 2009, modificato dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), legge n. 42 del 2010.

Art. 45, comma 13

13. Qualora sia nominato il Direttore generale, le funzioni di esclusiva competenza del Segretario comunale sono quelle di cui ai commi 6, 7, 11 lett. a), c), d), e), g), h).

Da eliminare

Da eliminare anche i riferimenti al Direttore Generale nell'articolato dello Statuto

Motivazione: vedi precedente

Art. 56 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

L'attuale formulazione dell'art. 56 è la seguente:

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, con particolare riferimento al Valdarno fiorentino, e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Valutare l'opportunità di eliminare “con particolare riferimento al Valdarno Fiorentino”

Art. 57. La programmazione di bilancio

Si propongono le seguenti modifiche:

comma 3. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di Previsione (redatto osservando i principi di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), e il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Tali strumenti previsionali sono realizzati e attuati attraverso apposito Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

comma 5. Il Bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, entro il termine da essa fissato, è deliberato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, compreso il Sindaco.

ART. 62 – Collegio dei revisori dei Conti

Si propone di sostituire con: “Revisore dei conti”



Comune di
RIGNANO SULL'ARNO

SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

La formulazione dell'articolo 62 sarà la seguente:

- “1. La revisione economica-finanziaria dell’Ente è affidata a un revisore unico dei conti
2. Lo status, il rapporto professionale, le competenze sono disciplinate dalla legge.
3. il revisore dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza.
4. Il Revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legislazione.
5. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci revisori delle S.p.A.”

Art. 79 bis – nuovo articolo relativo a Referendum propositivi:

1. Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco, su richiesta di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, dopo l’esito negativo o di accoglimento parziale di una proposta di delibera di iniziativa popolare, nel rispetto dei limiti di cui al comma 12 dell’art.79 (materie escluse dal referendum).
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. La procedura referendaria è definita dall’apposito regolamento.
4. L’esito del referendum propositivo è valido se ha partecipato alla votazione la metà più uno degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.
6. La consultazione sarà fissata dalla Giunta Comunale in un giorno compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno ovvero, nel caso di cui al successivo comma 13, in un giorno compreso tra il 15 settembre e il 15 novembre, per una sola volta l’anno.
7. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori nel Comune.

Capo IV Difensore civico (artt. 84 - 89)

Non esiste più la figura del difensore civico comunale. Le funzioni sono assolte dal difensore civico regionale – si propone di eliminare l'intero Capo IV

In tutto l'articolato dello Statuto sostituire Provincia con Città metropolitana.

Rignano sull'Arno, 23 novembre 2018

*Il Vicesegretario Generale
Dott.ssa Luisella GORI*